

**Capitoli da osservarsi nelli lazaretti stabiliti, e decretati da gl' Illustrissimi ...
Signori Sopra Proveditori, Aggiunti, e Proveditori alla Sanità.**

Contributors

Venice (Republic : To 1797). Magistrato della sanità

Publication/Creation

Venice : G.P. Pinelli, 1674.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/d2ft6m8a>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

CAPITOLI

Da offeruarsi nelli Lazaretti

STABILITI, E DECRETATI

Da gl' Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori

SOPRA PROVEDITORI,

Aggionti, e Proueditori
alla Sanità.



IN VENETIA, MDCCLXXIV.

Per Gio: Pietro Pinelli, Stampator Ducale.



1656. Adì 31. Ottobre.



Ono state ne tempi passati, e dall'Eccellentissimo Senato, e da questo Magistrato alla Sanità stabilite replicate deliberationi, che prescriuono le forme proprie da praticarsi li sbori, e le contumacie, con ordini opportuni per la diuersione de confusioni ne Lazaretti; & è stata assignata à Priori, & altri, che seruono in essi adeguata mercede al loro impiego; ma per esser queste sparse per li Capitolari, e Notatorij del Magistrato, e perciò in gran parte ignote, à chi essequire le deuono; sono stati introdotti molti abusi, e disordini, c'hanno bisogno d'esser affatto leuati per sicurezza maggiore della Salute.

Volendo perciò gl'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Sopra Proueditori, Aggiunti, e Proueditori alla Sanità rimediare à gl'inconuenienti riconosciuti ne Lazaretti coll'occasione delle presenti grauissime congiunture; Hanno terminato, che restino da gl'Illustrissimi Signori Girolamo Basadonna, e Michiel Bernardo Proueditori alli Lazaretti le medesime terminationi vnitamente raccolte, & ordinatamente disposte, e raccorda-

to insieme quello, che in auantaggio fosse dall'euidenza riconosciuto necessario di aggiungere: Il che essequito da loro Signori con tutta puntualità, e con commendabile zelo, Sue Eccellenze terminano, che le deliberationi infra scritte vnite, & ordinate dalla diligenza de medesimi Signori Proueditori sopra li Lazaretti con quel di più, ch'è stato aggiunto da essi restino da chi s'aspetta inuiolabilmente, & indifferentemente essequite; e ciò senza derogare, anzi maggiormente confirmando le terminationi fatte in diuersi tempi da prudentissimi loro Precessori.

[*Zorzi Corner Sopra Proueditor.*
 [*Bernardo Bembo Sopra Proueditor.*
 [*Lunardo Emo Aggionto.*
 [*Anzolo Triuisan Aggionto.*
 [*Gio: Marco Balbi Proueditor.*
 [*Aluise Grimani Proueditor.*
 [*Giacomo Gabriel Proueditor.*



CAPITOLI

Da osservarsi nelli Lazaretti

Stabiliti, e Decretati da gl' Illustriss. & Eccell. Signori

SOPRA PROVEDITORI, AGGIONTI,
e Proueditori alla Sanità.



A Carica di Prior alli Lazaretti porta seco il riguardo di sufficienza, ingenuità, & applicatione non ordinaria, douendo soprintendere à Guardiani, Bastazi, & ogn'altro Operario nei sbori delle robbe, e contumacie delle persone. Ricerca però il seruitio del Magistrato, che oltre li requisiti della nascita ciuile, di costumi, e d'intelligenza siano li Priori particolarmente lontani da ogni affetto, & interesse che potessero diuertirli dalla necessaria puntualità nel suo Ministerio: Sia però in primo luogo espressamente dichiarato, che non possa à questa Carica esser approuato alcuno, c'habbia participatione, o consanguinità alcuna con li Ministri del Magistrato della Sanità. L'istesso restando espressamente prohibito alli medesimi Ministri, tanto principali,

pali, quanto sostituti di hauer interesse, ò dipendenza con li Priori de Lazaretti; restando gl'vni da gl'altri disgiunti per capo di parentella, ò per altro rispetto, che apportar possi gelosia immaginabile; Non potendo per modo alcuno concedersi il possesso à Priori, ò sostituti loro, che fossero in qualche grado congiunti, ò interessati con alcuno de Ministri alla Sanità, come s'è detto.

Resti ancora prohibito à Principali Patroni de Priorati di Lazaretti, come à Sostituti esser Parcenuoli di Naui, ò Vascelli di qualunque sorte, ò tener interesse in parte alcuna; come pur far mercantia, ò traffichi di merci di qualsiuoglia sorte, che possino hauer relatione con i medesimi Lazaretti per obligatione di contumacie.

E perche è necessario all'impiego contraponere l'vtilità per il suo sostenimento, resteranno queste à parte à parte dichiarite; sì che godendo il beneficio delle medesime sappino esserle vietato il riceuer alcun'altro imaginabile emolumento, sotto qual si sia pretesto, etiam di donatione, e ciò particolarmente in essecutione di Parte dell'Eccellentissimo Senato 1572. 28. Nouembre registrata nel Capitolat dell'Officio.

Il Prior del Lazaretto Vecchio hauer debba per suo salario Ducati cento venti all'anno Bona Va-

luta da pagarsi conforme al solito dal Cassiere del Magistrato del Sal. Non possi riscuoterlo se non con mandato del Magistrato alla Sanità sottoscritto da due de Signori, il qual possi leuar di quattro mesi in quattro mesi di tempo seruito, e ciò solamente con fede del Quadernier di non esser per alcun'altra ragione debitore all'Officio.

Oltre questo per il viuer della Malsera, e Seruitor hauer debba li ducati quattro, e grossi otto al mese valuta Corrente, che pur al presente li vengono esborati dalla Cassa del Sal, per li quali pure se li leuerà il Mandato dal Magistrato come di sopra; Douendosi però prima li Signori assicurare, che le sopradette persone siano attualmente al di lui seruitio; A che mancando il Prior sudetto, cadi ogni volta in pena di Ducati vinticinque Valuta Corrente applicati all'accusator, che sarà in oltre tenuto segreto, & della restitutione di tutto il dinaro, c'hauesse riscosso indebitamente di tal ragione.

Per le legne li vengono esborati dalla Cassa come di sopra Ducati dieci Valuta Corrente all'anno, e questi pure doueranno esser da lui riscossi nelle forme predette.

Il Salario del Prior del Lazaretto Nouo è di Ducati ottanta all'anno, e di Ducati vinti assigna-

tili in luoco della Vigna ridotta à Prado sono in tutti Ducati cento Bona Valuta; la riscossione de quali douerà esser praticata nel modo medesimo, e con le conditioni di sopra espresse, e non altrimenti.

Tutti due li Priori tanto del Lazaretto Vecchio, quanto del Nuouo habbino facoltà di far segar, e disponer dell'Erba de Pradi, che sono dentro, e attorno li Lazaretti, quando però non vi siano nelli luoghi sudetti contumacie: e ciò non possi esser eseguito se non con mandato sottoscritto da due Signori.

Habbiano pure l'vtilità d'vn soldo per Collo dal Scriuan de Nauilij, ò Patroni delle Mercantie, che capiteranno in contumacia alli Lazaretti; e questo per premio del suo impiego, nel tenir conto, e nota distinta in vn Libro à posta di tutte le Mercantie, che capiteranno, come sarà espresso più à basso; il qual obbligo da loro debba esser inuiolabilmente eseguito. Dalle persone poi esistenti in contumacia non possino li Priori riceuer alcuna imaginabile recognitione, ne pigliar cosa alcuna, ne sotto pretesto di pegno, ne di regalo, ò di qualunque altro escogitato rispetto, ò pretesto; intendendosi risolutamente loro proibito riceuer alcun prouecchio dalle persone, che dimore-

ranno

ranno in contumacia, le quali non deuono sentir alcun altro aggrauio, oltre la sodisfattione de i soli Guardiani.

E perche li salarij deuono seruire al sostenimento de Priori medesimi; non possino esser in alcuna maniera impediti, ò sequestrati da alcuno giusto alle Leggi; Nè li Priori stessi possino di essi farne obligatione alcuna, sotto qual si voglia colore, ò pretesto, & in qualunque modo fatta, sia nulla, e di niun valore.

Per decoro, e sicurezza della persona possino tanto loro, quanto il Seruitor suo portar l'Armi non prohibite dalle Leggi.

Hauer debbano li Priori per vso di sua habitatione il luoco detto il Priorado, e caso che fosse essercitata la Carica de sostituti, debbano li Principali rilasciarle intieramente tutto il Priorado stesso, non riserbando per se alcuna stanza sotto qual si voglia pretesto; la qual risseruatione s'intendi risolutamente prohibita in pena di Ducati ducento applicati alle occorrenze del Magistrato. E perche pontualmente resti eseguita questa rissoluta volontà del Magistrato, e restino sottoposti alla pena stessa quei Sostituti, che permettessero la risseruatione di stanza alcuna à loro Principali senza manifestarlo al Magistrato, essendo accusati gl'v-

ni, ò gl'altri da chi si sia, conseguisca l'accusatore, che sarà sempre tenuto segreto, la metà della pena.

Conosce pur la prudenza del Magistrato altrettanto dannabile, e perniziosa l'auidità delli Priori Principali delle Cariche, li quali obligati, non esercitando personalmente l'impiego à sostituir persona idonea in vece loro, leuano à Sostituti la participatione di quei emolumenti, che valer possono al loro sostenimento, risseruando per se stessi tutti gl'vtili certi, l'erbe, & portione ancora delle vtilità incerte; da che nasce, che seruitio così importante resta abborrito da quelli, che potrebbero esercitarlo più fruttuosamente; e li Sostituti sono come sforzati dalla necessità ad applicar à ciuanzi indebiti dannati dalle Parti dell'Eccellentissimo Senato, e da gl'ordini del Magistrato medesimo, causando à Mercanti angarie, e spese à pregiudizio del negotio, e traffico, oltre gli altri pregiuditij maggiori, che ne possono deriuare à riguardi importantissimi di Salute, essendo perciò necessario di rimediare à così graue abuso. Sia dal Magistrato decretato alli Sostituti presenti quell'emolumento, che le douerà esser per l'aunire rilasciato da loro Principali, così de gl'vtili certi, come de gl'incerti; E quello sarà deliberato

resti registrarò dietro à gl'ordini presenti, acciò questo assegnamento, che sarà fatto al presente, debba esser poi sempre per l'auuenire continuamente corrisposto da Principali à Sostituti loro, à quali per quella portione di salario, che le sarà assegnato sia leuato il Mandato in loro proprio nome, acciò lo riscuotino drittamente dalla Publica Cassa senza riceuerlo dalla mano de Principali. E ne resti di ciò incaricato espressamente il Scriuano, che leua tali Mandati, sotto pena di pagar lui del proprio, oltre l'altre maggiori, che pareissero al Magistrato, così ogni patto, ò conuentione, che fosse fatta in contrario in voce, ò in scrittura, s'intendi nulla, e di niun valore, & il Principale, che la facesse cadi in pena d'immediata priuatione del Carico; & il Sostituto assentendoui resti per sempre escluso dall'esercitio di quella Carica, oltre quelle pene afflittive, che parerà al Magistrato di ingiungere all'vno, & all'altro; Et acciò venga facilmente à notitia ogni trasgressione in questo particolare; il Sostituto palesandola resti libero dalle sopradette pene, & conseguifchi in oltre come ogn'altro, che ciò denontierà, oltre la secretezza, Ducati cento.

E perche bisogna pur prouedere, che impiego di tanta consequenza, quanta sono li Priorati di

Lazaretti, non resti in alcun tempo abbandonato; massime acciò chi gli esercita ne tempi ordinarij, senza sospetti vehementi d'infezione alla soprauenienza di questi, ò di peste in questa Città, che il Signor Dio per sua Diuina Misericordia conserui, con tutto lo Stato di questa Serenissima Repubblica sempre libera da così rigoroso flagello, non si esimino dall'assistenza, e così resti nelle maggiori vrgenze senza persona, che eserciti Carica tanto importante. Doueranno in ogni caso, & in ogni tempo, che fosse da sostituti abbandonato, ò rinontiato il seruitio di Priore alli Lazaretti esercitar immediate li Principali la Carica, ò immediate proueder di persona atta in loro vece: sotto pena oltre il douer restituir il salario di due anni seruiti, d'immediata priuatione del Carico, da esser conferito dal Magistrato à chi atto, e sufficiente à così graue impiego si offerisse volontario in tal occasione di esercitarlo.

Non possi alcuno di essi Priori partir dalla Città senza licenza espressa del Magistrato, con sottoscrizione almeno di due delli Signori, nè dal Lazaretto del quale hanno la custodia, se non vn giorno alla settimana, e ciò per rappresentare al Magistrato li bisogni del Lazaretto medesimo, douendo in quel tempo lasciar altri in sua vece.

Debbano li Priori tener appresso di se tutte le chiauidelle contumacie, e delli Lazaretti, facendo, che tutte le Porte restino sempre ferrate con chiaui, aprendole solo per le occorrenze delle medesime contumacie, e sempre con la loro assistenza: offeruando inuiolabilmente, che non siano aperte prima della leuata del Sole la mattina, nè dopo l'Aue Maria della sera.

Non possino tenir Cani, Gatti, ò altri Animali, nè pollami, ò altri volatili, che vadino vagando per il Lazaretto; e lo stesso prohibiranno indifferen-temente à tutte le contumacie, obligando ogn'vno à tenir chiusi, e legati quelli Animali, che vi fossero di sospetto, facendo ferrar nelle caponare, & anco tagliar l'ale al Polame, che dalli Passaggieri fosse introdotto per proprio vso: e questo per il pericolo di confondere, e mescolar le contumacie.

Non permetteranno ad alcuno della loro famiglia andar à sborar robbe nel Lazaretto, mescolarsi, ò praticar con genti di contumatia.

Non possino essi Priori, ò altri Salariadi comprar robbe, che siano in contumacia, ò delle esistenti nei Lazaretti.

Non possino far piantar alberi di sorte alcuna, nè far seminar erbazi dentro il recinto delli Laza-

retti,

retti, ma lascino, che tutte le Piazze restino à prado; & ciò in esecutione puntuale della Terminatione del Magistrato de dì 4. Agosto passato, la qual inuiolabilmente doueranno obseruar sotto tutte le pene in essa contenute.

Vietino il Pelcar nelli Canali vicini alli Lazaretti, perche sotto tal pretesto non venghi praticato alcun asporto di robbe dalli medesimi.

Debbano tenir inuentario distinto di tutte le robbe, che sono ne' Lazaretti di Publica ragione, e per cautione del Publico debbano oltre l'obligatione dell'Officio, & altre disposte dalle Leggi, prestar cadauno di loro idonea piezaria di buona amministratione da esser approuata dal Magistrato, e registrata nel Libro del Nodaro per la restitutione delle robbe alla loro partenza. E perche questa dispositione riceui da quì auanti vna puntuale esecutione, e si leuino quei disordini, c'hanno fatto scoprire l'occorrenze presenti, sia fatto vn Libro nuouo, nel quale sia fatto inuentario della robba, che di Publica ragione hora si ritroua ne' Lazaretti; & in questo si vadino à formando debitori li Priori di quello li venirà di tempo in tempo consignato; douendo questo Libro esser tenuto dal Quadernier dell'Officio, e girata la scrittura con le polize, che doueranno esserle consignate

dal

dal Masser sottoscritte dal Signor Cassiero del Magistrato,

E perche deuesi anco prouedere alla certa puntual custodia delle robbe di contumacia tanto per li rispetti dichiariti; quanto per l'interesse de particolari, li quali fidano particolarmente alli Priori le Mercantie quando le ripongono nelle Doane de Lazaretti à loro spetialmente raccomandate, oltre l'obligatione del Principale, e dell'Officio, e saluo il procedersi in ogni caso criminalmente, ogni Sostituto, ò Principale, che pro tempore eserciterà attualmente la Carica, sia obligato dar in Magistrato vna idonea Piezaria di Ducati mille da esser approuata dal Magistrato medesimo con i due terzi delle ballotte, e notata conforme al solito nel libro del Nodaro dell'Officio, il quale ammettendo alcuno al possesso di detta Carica senza, che habbi prima prestata la Piezaria sudetta, cadi inuiolabilmente alla pena di esser lui tenuto per la medesima summa ne' proprij suoi beni, oltre l'altre pene, che pareranno al Magistrato, etiam della priuatione del Carico; & ogni possesso, che fosse dato senza la prestatione della Piezaria sudetta si intendi nullo, e di niun valore, & possa esser sospeso, e reuocato da ogn'vno delli Signori del Magistrato. Li Priori veramente presenti debbano

dar

dar le Piezarie predette nel termine di mese vno; in quel tempo spirato senza c'habbino prestate le sudette Piezarie, sia immediate intimato alli Principali, che debbano loro essercitar le Cariche, ò proueder subito di altri Sostituti in vece loro.

Non permettino nelli Lazaretti contratti di sorte alcuna restando indifferentemente prohibiti tutti, siano di permute di robbe, vendite di Dote, ò altro di qualunque sorte: Non potendosi nè meno da quelli, che sono nelli Lazaretti far procura alcuna senza espressa licenza, e Mandato del Magistrato sottoscritto almeno da due Signori.

Non riceuino essi Priori nelli Lazaretti Persone, ò Robbe, se non con Mandato sottoscritto da due de Signori dell' Officio; Il che pure praticar debbano con li Ministri di qualunque ordine siano del Magistrato stesso, à quali non permetteranno smontar di Barca, se non sarà espressa specificata la licenza nel Mandato medesimo.

Doueranno essi Priori notar distintamente in Libro tenuto à questo effetto, tanto le robbe, quanto le persone, che veniranno in contumacia, col nome del Guardiano, che vi sarà sopra, il giorno del principio della contumacia, che deue esser quello, che sarà terminato di aprir, & metter

fuora

fuora tutte le robbe, ò Mercantie. Et ogni primo giorno di mese andaranno mandando nota distinta al Magistrato di tutte le contumacie, che andaranno giungendo, ò saranno vscite dalli Lazaretti, acciò si possi in ogni tempo sapere la quantità rispettiuamente, e il principio loro, per regularsi con queste notizie ne gl'accidenti, che accader potessero, & acciò possi il Magistrato hauer sempre sotto l'occhio per le deliberationi, che occorreranno, & per farne all'occasioni l'incontro col libro medesimo tenuto dalli Priori, che doueranno hauer mira di mandar le polizze in conformità à punto del libro stesso.

Ordinaranno, che in tutte le contumacie si stia con quiete, e senza scandali; non permettendo Balli, ne giuochi di Ballone, ò Balla, ò altri che possino offendere, ò meschiare le contumacie.

Se in alcuna contumacia tanto di robbe, quanto di Passaggieri accaderà che alcuno si amali con sospetto di mal contagioso, li Priori faccino separarli dall'altri più che sia possibile, per euitare la communicatione del male.

E perche li Lazaretti destinati alle contumacie non diuentino luoghi di negotio, con pregiuditij, e pericoli ben grandi, doueranno li Priori impedire alli Sanferi le visite tanto de Passaggieri, quan

to de Bastazi ; essendo risoluta volontà del Magistrato, che siano sempre esclusi, ne siano ammessi per qualsivoglia occasione, etiam cō Mandato del Magistrato, anzi capitandone alcuno accompagnato con il Mandato, habbino obligo essi Priori di trattenerglielo, & inuiarlo sigillato al Magistrato medesimo.

Alli Guardiani, che capiteranno tanto sopra robbe, ò mercantie, quanto con persone, non diano ricetto se non quando siano essi Guardiani accompagnati da vn Mandato sottoscritto da vno almeno de Signori.

Non permettino alli Guardiani, ò Bastazi, che capiteranno sopra qualunque contumacia, ò di robbe, ò di persone introdur Mogli, ne figliuoli ne alcun altro in loro compagnia.

Osseruaranno, che li Guardiani sudetti non stiano sopra più d'vna contumacia senza espresso ordine del Magistrato; e quando altro accadesse, ne diano parte al Magistrato medesimo.

Non permettino ali sudetti, ò altri far Bettole, ò altro negotio con le genti di contumacia, e nelli Lazaretti esistenti.

Li obliheranno à far sempre tenir nette le Piazze, e gli Andij delle contumacie da ogni cosa sottoposta a contagio; e ciò perche li Priori con sicu-

rezza di Salute possino far la visita quotidiana di esse; A che contrafacendo li Guardiani perdino l'vtilità di quel giorno, la qual s'intendi applicata à beneficio del Prior, ò di chi ne porterà la notizia al Magistrato.

Osserueranno, ch'elsi Guardiani non riceuino cosa alcuna di più della loro destinata mercede, ch'è di soldi quarantaquattro al giorno, sotto qualsiasi pretesto di donatiuo, di spese, di vitto, ò altro.

Capitate le persone col Mandato, come s'è detto le diuideranno le contumacie, sì che vna non possi praticar con l'altra; facendo tener ferrate le Porte, che passano da vna nell'altra, & rappresentino al Magistrato di tempo in tempo quello occorrerà per simile separatione.

Ordineranno alli Guardiani, che facciano sbor-
rar di continuo tutte le robbe da vso de Passaggieri, leuandole dalle Casse, Forzieri, e Valigge tutte indifferentemente, e ponendole sopra corde esposte all'aria, sì che possino vedere l'essecutione puntuale del loro ordine.

A questo effetto, e per soccorrere alle occorrenze di quelli del Lazaretto doueranno visitarli due volte al giorno almeno, vna volta la mattina, l'altra doppo pranzo.

E se con li Passaggieri vi capitassero robbe, che non fossero da vso, ma per mercantia, facciano che sia fatta di queste contumacia a parte.

Leuino a tutti indifferentemente ogni sorte di armi, riponendole in luogo sicuro, con farle prima leuar gl'imbogli sottoposti a contagio, per poterle al fine della contumacia restituire à Padroni, per il che ne douerà tenir nota distinta, e ricercandolo essi farne la riceuuta.

Occorrendo che nelli Lazaretti alcun s'amali, ne portinoli Priori distinto auiso al Magistrato per poter diuenire alle proprie deliberationi.

Peggiorando questi notabilmente, le faranno raccordar la Confessione, per la quale occorrendo riceueranno gli ordini dal Magistrato; e per li casi inopinati si regolino sul fatto, sempre però con i debiti, e necessarij riguardi di Sanità.

Viene proueduti da molti ordini del Magistrato, e particolarmente dalla Terminatione del medesimo 1510. 17. Decembre registrata in Capitolare il modo con che si deue praticar l'ordinatione, & vltima volontà de gl'amalati nei Lazaretti, inherendo però alla medesima, & alle altre tutte in questo proposito, sia commesso a Priori, che essendoui Capellano facciano che quello scriua in vn libro li Testamenti predetti, sempre con l'assi-

stenza

stenza sua, e di cinque testimonij almeno de' più accreditati, quali doueranno esser presenti à tutta la formatione del Testamento, facendo, che quelli, che sapeſſero ſcriuere ſi ſottoſcriuano di proprio pugno à maggior chiarezza della verità, e non ſapendo ſcriuere ſiano in eſſo regiſtrati col nome, e cognome diſtintamente. Non eſſendoui Capellano douerà ſcriuerlo il Prior medefimo con le forme di ſopra eſpreſſe; non potendo ne eſſi Prior, ò Capellano, ne altri Salariati in quel Lazaretto eſſer inſtituiti Commiſſarij, ò beneficiati in alcun modo da Teſtatori, & eſſendole laſciata coſa alcuna, ſia nullo detto legato giuſto à gli ordini in queſta materia. Il libro ſopradetto ſia dal Prior fedelmente cuſtodito, e uſcendo dalla Carica conſegnato al Succeſſor, facendone fare la riceuuta per poterne render conto in ogni tempo. Mà in caſo che da alcuno de Teſtatori foſſe deſiderato vn Nodaro Publico, ſia il Prior obligato a ſcriuerlo al Magiſtrato per le proprie riſſolutioni, con i douuti riſſeſſi a i tempi, & alle congiunture. E' perche è neceſſario, e conueniente, che tanto lui, come il Capellano, che faceſſe li Teſtamenti, habbinola ricognitione corriſpondente all'impiego, ſia queſta di tempo in tempo decretata dal Magiſtrato, ne in altra forma poſſino mai riceuerla.

Quando

Quando alcun morirà nelli Lazaretti, li Priori ne diano immediate parte all'Officio, non permettendo, che li Corpi siano sotterrati, ne tocchi da alcuna persona, se prima non saranno stati veduti dal Medico del Magistrato, dal quale licentiati, che saranno facciano li Priori, che siano portati al Campo Santo da quelli della medesima contumacia, con tutta la douuta risserua, & iui sotterrati senza drappi di sorte alcuna. La fossa douerà esser fatta pure da quelli della stessa contumacia, e profonda se si può braccia due, ò più che sia possibile: E se li cadaueri fossero infetti, facciano li Priori, che siano coperti con calzina, e poi sia ben otturata la fossa con terra conforme al solito.

Facciano inuentario alla presenza del Guardiano della contumacia, e di due, ò tre Testimoni de' più accreditati, e nota distinta di tutti li mobili del morto, dinari, ò altro c'hauesse, mandando la nota medesima al Magistrato, & attendino dal medesimo gl'ordini, senza li quali non possino disponer di alcuna cosa.

Tenghino nota particolarizzata di tutti li accidenti di malatie delle contumacie, con il nome de gl'infermi, ò morti, del tempo, che s'infermaranno, risaneranno, ò mancheranno di vita, e l'esprimino distintamente à lume, e regola del Ma-

gistra-

gistrato, nelle fedì che faranno essi Priori per la liberatione delle contumacie.

Non lascino capitar alli Lazaretti Viuandieri, se non haueranno il Mandato del Magistrato di poter capitarui.

Non permettino ad essi Viuandieri che smontino dalli Batelli, ma facendo, che stijno in essi, faranno, che vadino di vna in vna le contumacie accompagnate col suo Guardiano à prouederli di quello le occorrerà, sempre però con l'assistenza di essi Priori, & à pontili, ò porte più vicine alle contumacie medesime.

Offeruino, che li predetti Viuandieri non manchino di capitarui due volte al giorno à vendere le cose necessarie, prohibendole assolutamente il portar, e dispenfar Acqua Vita, ò Tabacco di qualsivoglia sorte, prohibiti da più Terminazioni del Magistrato; & offeruino che la robba c'haueranno detti Viuandieri sia di buona qualità, e resti venduta à prezzo conueniente, e limitato.

Facciano che li Viuandieri sporgano le viuande in debita distanza con vna cesta acconcia sopra vn legno lungo tre in quattro braccia, nella quale poste le viuande, e sporte alle genti di contumacia, fino da queste postili dinari della robba, che doueranno far li Priori, che prima di toccarli dalli

Viandieri siano posti, ò nell'acqua salsa, ò nell'aceto, per cautione maggiore della Salute.

Inuigilino particolarmente li Priori predetti all'inconuenienti di qualche trasporto di robbe, che potesse con l'occasione di prouedere di vitto esser da Viandieri praticata.

Di ogn'inconueniente, che succedesse intorno Viandieri, ò per causa de medesimi, doueranno darne parte immediate al Magistrato per le proprie deliberationi.

Non ammettino alla visita de Passaggieri se non quelli, che capiteranno col Mandato del Magistrato, obligando anco questi à non uscir di Barca, & assistendoui sempre col Guardiano della contumacia anco li Priori medesimi, affine che siano salui li riguardi importantissimi di Salute; al qual effetto non permetteranno il parlare se non à quelli che saranno nominati particolarmente sopra i Mandati, & con quelli solamente che saranno nell medesimi espressi.

Ne permettino, che à quelli, che capitassero alla visita anco col Mandato come di sopra, siano date robbe di sorte alcuna, se non col Mandato del Magistrato sottoscritto da due Signori, & espurgate prima da quello che fosse sottoposto à contagio.

Le lettere, e fedi facciano, che siano profumate con li fogli spiegati, perche dentro non vi siano robbe sospette, e cosi consegnate alli Priori sopra vna bachetta, potranno esser sigillate alla presenza de gl'interessati. Quelle veramente, che hauessero detti Passaggieri portate seco da altri Paesi al Lazaretto, siano da essi consegnate alli Priori, le quali profumate per il di fuori le mandino accompagnate con loro lettere al Magistrato, acciò fatteui le debite diligenze siano mandate oue occorrerà. Al qual effetto doueranno essi Priori tenir appresso di se profumo, vn Criuello con rete di ferro, & vna fogheretta; ogni vna delle quali cose mancandole, ne auuifino il Magistrato per la prouisione.

Se alcuno volesse portar robbe da vso, ò da viuer per li Passaggieri sudetti, possa etiam senza il Mandato capitar alla Casa delli Priori, li quali habbiano obligo di riceuere, e far capitare fedelmente le sudette robbe à chi saranno indirizzate, non permettendo à chi le porterà parlar, ò visitar alcuno personalmente, se non col Mandato come s'è detto.

Douendo far le fedi di liberatione alli Passaggieri, vsino tutte le diligenze per saper il loro stato all'hora, che le faranno. Auuertino, che sempre

habbiano sborato, e maneggiato gli habiti, specifichino li accidenti, che fossero nel corso della contumacia occorsi di malatie, ò morti.

Non licentieranno alcuno senza Mandato del Magistrato sottoscritto da due Signori.

Auanti che partino quelli della contumatia, li obliheranno alla consegna delle robbe, che hauessero di ragion Publica, offeruando, che non habbiano abbruciato, ò dissipato Porte, ò Balconi, nel qual caso doueranno farle risarcire il danno.

Come prima del partire li obliheranno far spazzar, e nettar le proprie stanze da ogni imonditia, facendo questa abbruciar, e consumar più che sia possibile.

Non le permetteranno pure l'vscita, se non haueranno sodisfatto intieramente il Guardiano dell'vtilità à lui spettante, ch'è di soldi quarantaquattro al giorno, come s'è detto.

Quando capiteranno alli Lazaretti Piatte con robbe, ò Mercantie, non permetteranno essi Priori il discarico, se non haueranno il Mandato sottoscritto da due Signori, portato dal medesimo Fante, che sarà notato nel Mandato, e ciò per leuar l'abuso de Sostituti.

Col Mandato sudetto le faranno discaricar nel

luoco

luoco più aperto, e commodo, & alla riuà più contigua della contumacia; facendo, che vi sia sempre assistente il Guardiano mandato dal Magistrato; e che si deue mischiar nella medesima contumacia. Così pure quando per strettezza di tempo, ò tutta, ò parte della Mercantia conuenisse la notte star in Piatta fuori de Lazaretti, facciano, che il Guardiano vi stia sopra veggiando, e custodendola come si conuiene.

Scaricate le Piatte, le faranno essi Priori brustolar, sguazzar, e nettar dalle cose sottoposte à contaggio, facendo guardar sotto puppa, e pro-ua se vi fosse restata qualche cosa, sempre con la loro assistenza, e le consegneranno à quel Piatter, che venirà per esse con Mandato del Magistrato.

Li Marineri poi, che faranno venuti per il discarico delle sudette robbe non siano dalli Priori licentiati per ritornar à Vascello, se non venirà il Fante del Magistrato à leuarli, & accompagnarli.

Venute le Mercantie sudette, farà nota distinta della quantità dei Colli, e qualità delle Mercantie, del luogo di doue vengono, e del Vascello, che le conduce, quella tenendo in libro appresso di se, per farne poi l'incontro col Scriuano dell'Of-

ficio, al quale nel fine dello scarico manderà il suddetto incontro, perche si possa vedere se alcuna cosa fosse stata ommessa di quelle che si ritrouaranno notate nelle solite polize di Carico; & auui- fino di volta in volta il Magistrato di hauer mandato l'incontro predetto al Scriuano.

Ammettino al sborar delle robbe solamente quei Bastazi, che saranno inuiati dal Magistrato con Mandato sottoscritto da vno almeno de Signori Proueditori. Et offeruino, che non siano ne meno, ne più, che à ragion di Colli quaranta per vno; acciò non siano diffettiui al bisogno, ò generino confusione; Il che acciò sia inuiolabilmente essequito resti sottoposto il Prior alla pena di Ducati dieci per ogni Bastazo, che mancasse, applicata all'accusator.

Non permetteranno, che in questo numero si introduchino Ebrei, e se alcuno ne capitasse anco col Mandato ne diano immediate, che se ne auuederanno raguaglio al Magistrato medesimo.

Offeruino, che con le Mercantie non si mescolino Mercanti, ò interessati nelle medesime, affine che li sbori siano fatti con maggior diligenza, dando notitia al Magistrato di quello accadesse in contrario.

Non facciano principiar contumacie alle robe

be, se prima non faranno tutte aperte, ò vuotate, secondo gl'ordini del Magistrato, e se non vi sarà sopra il Guardiano destinatoui.

Commettino alli Guardiani, e Bastazi, che stiano sopra le robbe giorno, e notte, non partendo mai, sì per sicurezza delle medesime, come per li riguardi di Sanità.

Non permettino alli Mercanti di andar à veder le loro robbe in Lazaretto, se non vna volta sola, al principio della contumacia per consegnar le suddette robbe à Bastazi, & ciò col Mandato del Magistrato sottoscritto da due Signori.

Alli Bastazi notificchino li Priori la risoluta volontà del Magistrato, che non si possino accordar con Mercanti di sborar le robbe à vn tanto al Collo, ma solo à giornata conforme alle Constituzioni del Magistrato.

Siano tenuti li Priori andar tre volte al giorno per il Lazaretto, offeruando che siano fatte le diligence necessarie nei sbori delle robbe, e Mercantie, e se li Facchini non faranno il loro debito perdano la giornata, e l'utile sia del Prior, che li notificherà, tenendo de mancamenti, che veniranno da Bastazi commessi nota distinta.

Non permettino li Priori, che alcun giorno si trascurino da Bastazi le diligence douute intorno

alli

alli sbori, ne meno col pretesto di Festiuità dall'obbligo delle quali dispensa in questi casi il riguardo importantissimo della Salute.

Non possino licentiar robbe, ne Mercantie se non col Mandato del Magistrato sottoscritto almeno da due de Signori.

Nelle fedì, che faranno per liberar le Mercantie, e robbe di contumacia, doueranno notar puntualmente la quantità, e qualità de Colli, e delle Mercantie, il giorno che hanno principiata la contumacia, li accidenti che fossero occorsi sopra essa contumacia, come pure lo stato di all'hora di tutte le persone, che faranno sopra le Mercantie, & ogni accidente intorno alla Salute succeduto alle medesime genti nel corso della contumacia.

Non permettino, che restino estratte robbe, ò Mercantie, se non saranno pagatr li Guardiani, e Bastazi delle loro mercedi, com'è di ragione.

Doppol'Aue Maria della sera, ne auanti il giorno la mattina non permettino, che siano estratte, ò introdotte Mercantie.

Obligheranno li Bastazi à nettar doppo portata via la robba, ò Mercantia le Tezze, e le Piazze da ogni imboglio, & immonditia, offeruando quanto mancasse di porte, ò Fenestre, e ne faccia-

no far il risarcimento dalli Patroni della Mercantia.

A fine, che li Lazaretti non seruino per Fontico à particolari, li Mercanti doppo terminata la contumacia habbiano soli quindici giorni di tempo ad estrarer le Mercantie, terminati li quali le corra di aggrauio vna lira al giorno per Collo applicata alle occorrenze del Magistrato. E se l'occasione portasse d'hauer bisogno di luogo per altre Mercantie, debbano anco estrarerle dentro più ristretto termine, che le sarà assignato dal Magistrato, e mancando all'estrazione prefissale, siano fatte condur à loro spese à Doana, douendo per le spese medesime della Condotta trattener li Priori in Lazaretto tante delle Mercantie stesse, quante supplischino alla spesa.

Facciano, che li Bastazi assistino anco à far l'estrazione delle Mercantie, à fine che li Lazaretti più celeremente si liberino, nel qual tempo non lascino ne meno partire il Guardiano, e ciò à fine, che quelle persone libere non si mescolino con persone sospette d'altre contumacie.

Non riceueranno alcun sequestro sopra robbe, ò Mercantie esistenti nelli Lazaretti in contumacia, se non da prima auiso al Magistrato.

Sopra li sbori delle robbe offeruino li Priori li
Capitoli seguenti.



Capitoli da offeruarsi nelli Lazaretti circa li sbori delle Mercantie .

LE Sede d'ogni forte, così quelle di Morea, come quelle di Soria, e d'ogn'altro luoco le facciano vuotar à refuso in monte, à Collo per Collo separatamente; che vi si ponghino le mani dentro due volte al giorno; & ogni settimana facciano, che siano mutate da luoco, à luoco, à massa per massa.

Le Lane così di Leuante, Dalmatia, Spagna, come d'ogn'altro luogo, Lini, Strusi, Baulle, & altre cose simili, doueranno esser sborate con la diligenza stessa delle Sede, e messe in loco aperto, doue domini l'aria, tanto di giorno, quanto di notte.

Le Lane sudette, & altre robbe, che si pongono in monte non doueranno ecceder l'altezza di piedi quattro, e li Bastazi ogni mattinale mutino di luogo à luogo.

De Gottoni, Filadi, Pelo di Camello, e di Castore, e cose simili, si deuono discucir li tacchi per metà, così dalla parte, come dalle teste, e molar tutti li lacci, taluo che quello di mezo, e lasciati

aperti ponerui dentro li bracci due volte al giorno per giorni venti continui, e poi cucita quella parte siano voltati dall'altra con la medesima forma, e diligenza, e per il medesimo tempo non ponendole in conto quei giorni ne' quali saranno aperti, voltati, e cuciti, ma solo quelli, che effectiuamente saranno stati sborati.

Delli Zambellotti, Moccagiari, e cose simili siano le pezze ad vna per vna tenute in mano, e disponentate, gli siano poste le mani dentro delle pieghe à piega per piega per tutta la pezza, mutandoli spesso da luogo à luogo.

Delli Panni in pezza siano le Pezze maneggiate à piega per piega, e se venissero da luogo infetto siano anco messi al sboro sopra corde, spiegandoli, e distendendoli, acciò possino riceuere da per tutto l'aria, e voltandoli, e maneggiandoli ogni giorno.

Nel poner le mani dentro tutte le Mercantie, li Bastazi debbano nudarsi il braccio per poter passar più auanti sia possibile.

Li Feltri, Boldroni, Schiauline, Agneline, Tapedi, e cose simili si maneggino continuamente, e vi dormi anco dentro.

Alle Pelli, come più pericolose si facciano dalli Priori vsar le maggiori diligenze, facendole star all'aria aperta, e che siano maneggiate di continuo.

Li Cordouani, e Cuori doueranno esser maneggiati ad vno per vno, & li Cordouani fregati con vn pezzo di panno ad vno per vno, mutandoli spesso di luoco.

Li Penacchi d'ogni sorte siano suotati fuori d'ogni inuoglio, e sborati à mazzo per mazzo, e venendo da luochi infetti siano disfatti li mazzi, e sborate le penne à refuso per giorni quaranta; potendosi permettere lo sboro di essi à persone perite, acciò siano sborati, e religati senza alcun danno.

Le Cere, e Sponze deuono espurgarsi con ponerle nell'Acqua corrente delle Cauane à questo effetto fabricate, & iui lasciarle per lo spatio intiero di quaranta ott'hore facendole far la guardia ne' luoghi à ciò destinati, nè possino esser liberate senza prima esser purgate nella forma predetta, ò vero sborate à refuso, e maneggiate come le altre robbe della medesima contumacia.

Le Spetiarie d'ogni sorte, Cremesi, Grane, & altre Droghe, come pure cose commestibili, & altre non sottoposte à riceuer, nè communicar infettione, siano leuate da gl'inuogli, e ben nettate, à che doueranno esser sempre li Priori presenti. Espurgate poi in questa forma dalle cose, che potessero communicar infettione s'intendino libere, ma non siano rilasciate senza mandato.

Le Ceneri purgando da se qualsiuoglia sospetto si deuono liberare, mentre siano in vn solo inuoglio, al quale facciano li Priori, che siano tagliate via le orecchie se ne hauerà, & incatramate.

Lo stesso si douerà pure praticare delle Vue Pafse con la medesima diligenza.

LI Ordini poi sopradetti, acciò in auuenire non restino in alcuna parte trasgrediti siano registrati nel Capitolar del Magistrato, e fatti stāpar in vn libretto, da esser questo consignato dal Nodaro dell'Officio alli Priori, che pro tempore faranno, acciò senza scusa d'ignoranza debbano inuiolabilmente, & puntualmente essequirli, il qual Nodaro douerà farsene far da ogn'vno la riceuuta, perche apparisca sempre la consignatione fatta in adempimento della sua obligatione.

Quelli veramente, che alli medesimi contrafaranno incorrino (salue sempre le pene specificate à luoghi particolari) nelle altre maggiori pene, così pecuniarie, come di perdita d'Offitij, Bando, Corda, Priggion, Galera, & etiam della Vita ad arbitrio del Magistrato, hauuto riguardo alla qualità de trasgressi, & alla conditione de trasgressori.

E perche si possi in ogni tempo venir facilmen-

te in chiaro delle trasgressioni, & perche ogn'vno allettato dalla speranza del premio s'inanimi maggiormente à scoprirle, resti conferito al Querelante, ò Denontiante, oltre l'esser tenuto sempre segreto, la metà delle pene pecuniarie, nelle quali fossero li delinquenti condannati.

E li Signori Proueditori dell'Officio oltre quelle offeruationi, che facessero nelle visite de Lazaretti, per le quali doueranno render con la Banca vnitamente puniti li trasgressori de gl'ordini presenti, siano anco tenuti far con l'assistenza di vno di loro almeno di quando in quando secondo riconoscerà bisognueole il Magistrato formar accurato diligente rigoroso processo per via di inquisitione, onde dal riguardo douuto alla Giustitia resti ogn'vno frà i limiti della conuenienza, e del suo debito senza preuertire con disobbedienze le ordinationi presenti così necessarie a Publici, e priuati riguardi.

- [*Zorzi Corner Sopra Proueditor.*
- [*Bernardo Bembo Sopra Proueditor.*
- [*Lunardo Emo Aggiunto.*
- [*Anzolo Triuisan Aggiunto.*
- [*Gio: Marco Balbi Proueditor.*
- [*Aluise Grimani Proueditor.*
- [*Giacomo Gabriel Proueditor.*



